

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 Denominazione

Esiste l'Organizzazione di volontariato non lucrativa **"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE DI ABBIATEGRASSO"**, di seguito chiamata per brevità "Associazione".

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha la sede legale ad Abbiategrasso (MI).

Potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze e uffici in altre località in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.



Art. 3 Principi

L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione dei soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- svolgimento di attività commerciali e produttive marginali, secondo quanto previste dal DM del 25/05/1995

2 – Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3 – Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 4 Scopo

L'Organizzazione di volontariato **"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE DI ABBIATEGRASSO"**, non ha scopo di lucro, si fonda sul carattere personale, volontario e gratuito delle prestazioni fornite dai propri soci, delle quali si avvale in modo determinante e prevalente, operando in collaborazione con le strutture pubbliche, delle quali intende porsi ad integrazione e

supporto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi:

- promuovere e sostenere, anche finanziariamente attraverso erogazioni liberali, le finalità e di conseguenza i progetti realizzati da altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare nell'area delle cure palliative;
- favorire e sostenere le attività di prevenzione e cura volte al massimo sviluppo del potenziale umano sia dei soggetti colpiti da virus dell'HIV o soggetti affetti da patologie inguaribili, che delle loro famiglie;

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

- collaborare con altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi finalità simili, alla realizzazione dei loro progetti, tramite l'attività dei propri volontari e sostenendole con le proprie risorse finanziarie;
- dare assistenza di tipo umanitario e sociosanitario a persone affette da patologie cronico degenerative in fase avanzata, assistere chi versa in stato di sofferenza bio-psico-spirituale per causa di malattia inguaribile e le famiglie delle persone malate;
- fornire assistenza a domicilio, nello spirito umanitario, ai soggetti affetti da HIV o soggetti affetti da patologie inguaribili, per salvaguardare il massimo sviluppo delle potenzialità umane e sociali dei soggetti colpiti e la loro massima autonomia attraverso l'appontamento diretto o il sostegno di iniziative pubbliche e private da creare o esistenti nel territorio a tale scopo;
- promuovere e svolgere, a titolo gratuito, attività formativa, informativa e di sensibilizzazione sui temi delle cure palliative, della prevenzione e della cura dell'AIDS, adottando iniziative di vario genere sia nell'ambito dell'Associazione che presso Enti Pubblici e Privati, supportando ogni tipo di iniziativa pubblica e privata;
- promuovere, organizzare, realizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, eventi multimediali, rassegne e festival cinematografici e teatrali, incontri e rassegne letterari e musicali, e altri eventi utili al raggiungimento dei propri obiettivi;
- promuovere e svolgere attività di studio e ricerca sui temi correlati agli obiettivi sociali, anche in collaborazione ad altri enti e istituzioni, e in correlazione a progetti europei e/o internazionali;
- organizzare raccolte fondi tramite sagre, eventi in occasione di festività patronali, religiose o locali, manifestazioni, etc., da devolvere secondo le finalità sociali;

L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. Potrà promuovere e pubblicizzare la propria immagine utilizzando loghi, emblemi, etc.

In generale potrà svolgere ogni attività che contribuisca al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Soci

Art. 5 Categorie di soci

1 – Possono essere associati tutte le persone fisiche, anche non italiane, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. I soci sono coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.

2 – Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

3 – Il Consiglio Direttivo provvede a rispondere in forma scritta alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento, potrà altresì delegare ad un proprio membro il potere di ratificare le domande di ammissione direttamente in fase di richiesta.

4 – L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta, o dalla data di ratifica in fase di richiesta come indicato nel punto precedente.

5 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea per opporsi alla relativa delibera.

6 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

7 – Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

8 – I soci godono del diritto di frequentare i locali e di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede sociale e di vedersi rimborsare le spese effettuate per attività svolte in conto dell'Associazione, solo se documentate, nei limiti e modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento interno. Tutti i soci, oltre che al versamento della quota associativa, determinata dal Consiglio Direttivo e al versamento di eventuali contributi associativi supplementari decisi dallo stesso, sono tenuti:

- a comportarsi in modo da non operare in contrasto con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché delle delibere del Consiglio Direttivo;

9 – Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

10 – L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può nominare **sostenitori dell'Associazione** coloro che non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione.

Art. 7 Esercizio Sociale

1 – L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;

Art. 9 Assemblee

1 – Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno sette giorni dalla data fissata per la riunione. Saranno considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione assembleari e tutte le altre comunicazioni sociali effettuate mediante l'utilizzo di strumenti telematici che contengano tutti gli elementi previsti nel comma 4 di questo articolo: e-mail.

2 – Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3 – L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

4 – L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno;

5 – Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

6 – Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

7 – Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto e in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto; le relative delibere sono approvate con maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

8 – Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

9 – L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.

10 – Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’attività da svolgere;
- accordi con soggetti terzi/adesione e affiliazione ad altri enti ed organismi.

11 – Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.

12 – Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissidenti che assenti.

13 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 10 Consiglio Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri, dura in carica per un periodo di 3 anni e può venir rieletto.

2 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- ammettere nuovi soci;
- fissare l’ammontare della quota associativa;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 5, comma 9.

3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decade dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

4 – I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 11 Presidente

1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, per alzata di mano o con apposita scheda. Il candidato dovrà far pervenire la sua candidatura scritta almeno 24ore prima dell'assemblea.

2 – I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Vicepresidente

1 – Il vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Risorse economiche e finanziarie e Patrimonio dell'Associazione

1 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2 – Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione.

1 – Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

2 – Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 15 Norme residuali

1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.